



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 107 in data 17 Maggio 2016**

Oggetto: **Verifica di Assoggettabilità del Piano di Recupero area palazzo del cinema. Comune di Venezia.**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 17 Maggio 2016 come da nota di convocazione in data 13 Maggio 2016 prot. reg. 188906;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Venezia Direzione Sviluppo del Territorio con nota prot. n. PG/2015/0231606 del 25/05/2015 acquisita al protocollo regionale al n. 224595 del 28/05/2015 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il piano di recupero di iniziativa pubblica relativo all' area del palazzo del cinema e del casinò al lido di Venezia;

**ESAMINATI** i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Parere dell'Azienda Ulss 12 Veneziana con pec prot. n. 0052325 del 05/08/2015 acquisita al prot. regionale n. 321233 del 05/08/2015 che di seguito si riporta:

Con riferimento alla richiesta di parere sulla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del piano in oggetto, tenuto conto:

- dei volumi in gioco per la costruzione dell'edificio previsto dal piano;
- dell'area nella quale verrebbe inserito, caratterizzata da particolare fragilità anche dovuta alla necessità di far coesistere una molteplicità di funzioni (residenziale, ricreativo, viario, fieristico-culturale, ricettivo) e quindi evitare il conflitto tra le suddette funzioni, a tutela dei soggetti più fragili individuati nei residenti, utenti delle spiagge e dei percorsi pedonali e ciclabili dell'isola;
- dei vincoli paesaggistici che gravano sull'area e quindi della necessità di tutelare il valore dell'equilibrio psicofisico connesso al rispetto dei coni visuali e delle proporzioni equilibrate degli ambienti di vita.

Appare a quest'azienda sanitaria opportuno sottoporre il piano di recupero in oggetto a valutazione ambientale strategica per la valutazione della sostenibilità ambientale complessiva del piano e la considerazione, per il confronto, di eventuali piani alternativi, in particolare per gli aspetti che riguardano:

- la possibilità di ripristino e recupero nella stessa area di alberature e/o di spazi verdi se non già previsti;
- la connessione con la viabilità pedonale, ciclabile, carrabile e con i percorsi di accesso alla spiaggia, alle residenze etc...

- Parere Arpav Dipartimento di Venezia prot. n. 77708 del 05/08/2015 acquisita al prot. regionale n. 321815 del 05/08/2015 che di seguito si riporta:

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per il PdR relativo all'area del Palazzo del Cinema e del Casinò al Lido di Venezia.

In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, l'intervento descritto si configura in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del progetto in questione.



Si evidenzia inoltre che, pur ritenendo impatti transitori quelli legati alle fasi di cantierizzazione, risulta fondamentale che siano in ogni caso adottate tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente dell'intervento proposto.

Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti sull'ambiente legati alla realizzazione dell'opera, da tenere in considerazione.

#### **Stato dell'ambiente**

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV [www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it), che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2013-2014 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

#### **Matrice Atmosfera**

In generale non si evincono particolari interferenze del progetto verso questa matrice, ad esclusione della fase di cantierizzazione per la quale, come detto, sono da adottare tutte le precauzioni e mitigazioni del caso (v. presenza di mezzi operativi, produzione di polveri e di gas di scarico, ecc.). Detti effetti sembrano comunque modesti, limitati nel tempo e reversibili ed il livello di impatto atteso sembra poter essere definito basso-trascurabile.

In riferimento al Rapporto Ambientale Preliminare esaminato, si fa presente che il testo definitivo dovrà contenere un'opportuna descrizione dello stato attuale della qualità dell'aria nell'area interessata dal progetto. A tal fine, si invita a completare e/o aggiornare le informazioni contenute nel documento ricevuto, facendo riferimento ai seguenti link presenti sul sito internet dell'Agenzia:

- campagne di monitoraggio della qualità dell'aria effettuate in Comune di Venezia, fino all'anno 2014 (<http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-veneziana/aria/dap-veneziana-campagne-di-monitoraggio-qualita>);
- nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale (<http://bur.regione.veneto.it/BuryServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=243420>);
- stime a livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti dalle attività naturali ed antropiche riferite all'anno 2010 (<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/emissioni-di-inquinanti/inventario-emissioni>).

#### **Inquinamento acustico**

Nel rapporto ambientale preliminare non è riportata alcuna valutazione in merito agli effetti che la realizzazione del piano comporterà sul clima acustico, né alcuna indicazione e sulle eventuali misure da adottarsi per minimizzare tale impatto. Ciò non è giustificato, se si considera che il piano comporta potenziali impatti acustici aggiuntivi: si pensi ad esempio a nuove edificio polifunzionale che verrà realizzato, all'interno del quale si terranno il "mercato del film", durante la Mostra del Cinema, e attività culturali, ricreative, associative e sociali, durante il resto dell'anno, agli impianti tecnologici di cui i vari edifici dovranno essere dotati, al rumore antropico ed al potenziale incremento del traffico stradale e acqueo connesso alle attività che vi saranno svolte. Si consideri che nell'intorno dell'area interessata dal piano vi sono numerosi ricettori sensibili. La compatibilità acustica del Piano di recupero con il contesto ambientale esistente dev'essere, pertanto, oggetto di accurata valutazione preliminare. Le potenziali sorgenti di rumore devono quindi essere accuratamente identificate e caratterizzate, ed il loro impatto quantificato mediante adeguata Documentazione Previsionale di Impatto Acustico da redigersi secondo le linee guida ARPAV riportate nella DDG ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 pubblicata nel BUR n. 92 del 7 novembre 2008, da parte di un tecnico competente in acustica ambientale.

Poiché anche l'attività di cantiere è fonte di inquinamento acustico potenzialmente superiore ai limiti di zona, è necessario predisporre una valutazione previsionale di impatto acustico anche per



questa fase, dalla quale sia possibile stabilire che, anche nell'eventualità di concessione della deroga al rispetto dei limiti da parte del Comune, durante lo svolgimento dei lavori siano attuate tutte le misure idonee a limitare il disagio ai ricettori.

#### **Inquinamento luminoso**

Nel documento si evidenzia il fatto che il recupero del sito potrebbe comportare la necessità di incrementare le aree illuminate durante il periodo notturno, tuttavia non vi sono precise indicazioni in merito alla conformazione ed alle caratteristiche degli impianti. In ogni caso, si richiama la necessità di predisporre un Progetto Illuminotecnico redatto secondo i criteri indicati all'Art. 7 della Legge Regionale n. 17 del 2009, che certifichi il rispetto dei requisiti minimi riportati nell'articolo 9 della Legge stessa.

#### **Inquinamento Elettromagnetico**

##### **1 - Sorgenti a radiofrequenza (RF)**

Allo scopo di valutare la compatibilità del Piano con la situazione elettromagnetica esistente sull'area in oggetto, è stato eseguito uno studio modellistico tenendo conto del contributo di tutti gli impianti radiofonici, DVB-H, WiMAX e di telefonia mobile, sia "attivi" che "virtuali", compresi entro un intorno di 2000 m dall'area di analisi. Si ricorda che gli "impianti attivi" sono le installazioni delle quali è già pervenuta la prevista comunicazione di detenzione mentre gli "impianti virtuali" sono gli apparati per i quali si è già espresso parere radioprotezionistico favorevole, ma di cui non è ancora pervenuta la relativa comunicazione di detenzione.

In base a tale studio, nell'area interessata all'intervento non si prevede il superamento del valore di attenzione/obiettivo di qualità pari a 6 V/m.

Si fa presente che, prima della realizzazione del Piano in oggetto, potrebbero essere realizzate riconfigurazioni degli impianti radio base esistenti o nuove installazioni; pertanto si richiama l'attenzione sulla necessità di verificare, in sede di approvazione dei singoli progetti edilizi, la compatibilità degli stessi con la situazione elettromagnetica esistente al momento dell'approvazione del progetto.

##### **2 - Sorgenti a bassissima frequenza (ELF)**

Nel caso la realizzazione del piano comporti la realizzazione di nuove cabine elettriche o linee a media o alta tensione, in base al DPCM 08/07/03 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" e al successivo DM 29/05/08, dovranno essere calcolate le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) ed, eventualmente, le fasce di rispetto in corrispondenza di ogni

Ai sensi della normativa vigente, distanze di prima approssimazione e fasce di rispetto dovranno inoltre essere calcolate in corrispondenza di linee e cabine già esistenti, nel caso ricadessero nell'area in oggetto.

All'interno delle suddette fasce di rispetto dovrà essere esclusa qualsiasi destinazione d'uso che comporti la permanenza prolungata di persone.

#### **Suolo/Sottosuolo**

Il Rapporto ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi della componente suolo, in particolare per quanto riguarda la considerazione delle funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui esso viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Tali funzioni, riconosciute anche dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006), sono:

- sostentamento dei cicli biologici,
- filtro nei confronti delle acque,
- conservazione della biodiversità,
- produzione di cibo, biomassa, e materie prime,



- elemento del paesaggio e del patrimonio culturale,
- ruolo fondamentale come habitat.

Risulta evidente che il consumo di suolo, inteso come interventi che eliminano o impermeabilizzano la superficie terrestre, riduce in maniera definitiva alcuni importanti servizi resi dal suolo, in particolare:

- la capacità d'uso per le produzioni agricole e forestali;
- lo stoccaggio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- la regolazione del microclima;
- la regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- la ricarica delle falde e la capacità depurativa;
- la sede e regolazione dei cicli biogeochimici;
- il supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- il contributo ai valori culturali del territorio.

In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione, la quasi totalità di tali servizi viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

L'intervento appare coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente. Infatti viene utilizzata per gli interventi un'area in cui la componente suolo è già stata fortemente compromessa e quasi totalmente già occupata da edifici.

In particolare va sottolineato come la superficie destinata alla realizzazione del manufatto polifunzionale (pari a 2.500 m<sup>2</sup> impermeabilizzati) sia attualmente un sito da bonificare e si concorda con quanto riportato nella tabella dei Possibili Effetti/Impatti (pag. 88) in cui si afferma che l'impermeabilizzazione è necessaria e non procrastinabile, fatta salva la positiva conclusione della procedura di bonifica.

Per tale motivo, pur esprimendo un giudizio di sintesi complessivamente positivo circa l'impatto che l'intervento ha sul suolo, si ritiene necessario evidenziare l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. eliminazione dalla pianificazione esistente di una pari superficie soggetta a possibili nuove edificazioni) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale. Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nel progetto per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.) nella realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano di Recupero (valorizzazione e ri-progettazione degli spazi aperti).

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene il Piano in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato all'inscrimento, nel suddetto Piano, delle misure di mitigazione e/o compensazione fin qui descritte, quali la riduzione al minimo della copertura di suolo.



- Parere del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo - Segretariato Regionale per il Veneto con pec prot. n. 0009882 del 31/08/2015 acquisita al prot. regionale n. 349188 del 31/08/2015 che di seguito si riporta:

Con riferimento al procedimento in oggetto, avviato dalla Regione del Veneto, Area Infrastrutture - dipartimento territoriale Sezione coordinamento commissioni (VAS VINCA NUUVV), autorità competente nell'ambito del procedimento in oggetto, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota prot. 275160 del 3 luglio 2015, acquisita agli atti della scrivente al prot. 6791 del 10 luglio 2015, si comunica quanto segue.

Vista la nota prot. 6129 del 28 luglio 2015, con la quale la Soprintendenza bolle arti e paesaggio di Venezia e laguna ha comunicato quanto segue:

*"[...] Il piano di recupero recepisce il progetto preliminare per la riqualificazione funzionale del palazzo del cinema e della Sala darsena, approvato nella seduta del 22 luglio 2011 della Conferenza di Servizi istituita ai sensi dell'OPCM n. 3746 del 12 marzo 2009 e n. 3759 del 30 aprile 2009, e prevede in particolare:*

- *Realizzazione di una passerella fissa, attraverso l'innalzamento della quota dell'area di circa 70 cm, per raccordarla alla quota dell'ingresso dell'avancorpo. Il raccordo con la viabilità attuale è costituito da rampe, mentre non è sviluppato il tema del raccordo con il piazzale del Casinò;*
- *Riqualificazione architettonica dell'ambito del piazzale del Casinò e della terrazza a mare, con l'obiettivo di creare uno spazio pubblico polifunzionale strutturato, capace di riaprire gli spazi limitrofi, come la terrazza a mare, l'accesso al Casinò, l'ingresso al palazzo del Cinema, la passerella e il nuovo edificio polifunzionale e gli spazi aperti collettivi;*
- *Dare un assetto urbano stabile e significativo all'area, con la realizzazione di un edificio polifunzionale che, da un lato, garantisca alla Biennale spazi idonei per esercitare le attività connesse al mercato del film durante la Mostra internazionale d'Arte cinematografica, dall'altro, alla comunità del Lido di disporre di spazi ampi e strutturati per l'esercizio di attività culturali, ricreative, associative, sociali ecc;*
- *Riqualificazione del giardino sotto il profilo dell'accessibilità, della sicurezza, della qualità dell'apparato vegetale, dei percorsi interni, degli elementi di arredo. Il progetto dovrà costruire relazioni significative fra il giardino, gli spazi aperti e l'edificio polifunzionale da realizzare nel limitrofo ambito dello scavo, il Casinò ed il piazzale antistante;*
- *Recupero e l'adeguamento funzionale del complesso alle esigenze della Mostra del Cinema e delle attività congressuali, secondo i contenuti del Progetto Preliminare approvato;*
- *Miglioramento della mobilità ciclopedonale e limitazione della velocità di percorrenza su lungomare Marconi in corrispondenza dell'area di progetto. [...] come si evince dall'allegato A DGR n. 40 del 25/9/2012 (p.7), al PTRC viene affiancata una pianificazione d'ambito che si configura come momento sostanziale della pianificazione paesaggistica regionale. Nella logica del Piano (...) i piani paesaggistici regionali d'ambito (PPRA) sono una componente essenziale della pianificazione paesaggistica regionale: la circoscrizione alla scala d'ambito consente la declinazione specifica delle politiche paesaggistiche regionali e l'attivazione di un adeguato confronto con le realtà territoriali locali (...) per il piano PPRA si è ritenuto di intervenire sull'ambito Arco Costiero Adriatico dal Po al Piave (...) [...] l'area che interessa il piano in parola è assoggettata a PTRC vigente; inoltre essendo localizzata all'interno del PPRA dell'Arco costiero Adriatico dal Po al Piave, risulterà quindi assoggettabile anche alla serie di norme paesaggistiche specifiche che verranno proposte. Ancora con riferimento alla verifica di coerenza del piano succitato con i vincoli in itinere si evidenzia che il comune di Venezia, in qualità di soggetto referente per il sito Unesco "Venezia e la sua laguna", ha concluso la fase di redazione del piano di gestione 2012-2018 che prevede anche l'individuazione, oltre che di una Core area, anche di una Buffer zone. L'area che interessa il piano in parola è ricompresa nel perimetro del sito Unesco. Per quanto sopra, rispetto alla verifica di assoggettabilità a VAS del piano in esame la scrivente Soprintendenza, considerata la natura delle opere e la potenziale incidenza paesaggistica, specie in considerazione della localizzazione del Piano di Recupero, ravvisa la necessità che lo stesso sia sottoposto alla fase vera e propria di verifica ambientale strategica".*

Vista la nota prot. 9344 del 29 luglio 2015, con la quale la Soprintendenza archeologia del Veneto ha comunicato quanto segue:

*"[...] Gli intenti progettuali mirano a riqualificare l'area del Palazzo del Cinema e del Casinò mediante interventi di recupero di varia tipologia, tra i quali restauro e conservazione degli immobili esistenti, risistemazione del verde pubblico, adeguamento dei servizi pubblici esistenti nonché di parte della viabilità locale, realizzazione di un nuovo edificio polifunzionale (in area già sottoposta a scavo profondo) a destinazione prevalentemente culturale, valorizzazione delle persistenze strutturali fortificate di inizio XIX secolo. Nello specifico, questa Soprintendenza rileva che il Rapporto Ambientale trasmesso permette di inquadrare genericamente le opere previste, purtroppo non facendo alcun riferimento alla letteratura scientifica a disposizione per la trattazione della tematica archeologica. Nell'area non vi sono provvedimenti dichiarativi ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) riguardo strutture e/o reperti archeologici; tuttavia, considerato la natura dei luoghi e quanto agli atti di questo Ufficio, si ritiene l'area a rischio archeologico. Alla luce della documentazione prodotta*



*dalla committenza e dei dati d'archivio disponibili, questo Ufficio ritiene che il progetto possa non essere sottoposto a procedura di VAS. Si rammenta che, qualora l'esito finale della procedura in corso comporti l'esclusione dell'opera in oggetto dall'assoggettabilità a VAS, la committenza sarà ugualmente tenuta, ai sensi delle norme vigenti, ad inoltrare la documentazione progettuale (fin dalla fase del Progetto Definitivo) a questa Soprintendenza, al fine di assicurare le più adeguate misure di tutela archeologica nell'ambito in oggetto".*

Sulla scorta di quanto sopra riportato questo Segretariato regionale, condividendo le valutazioni istruttorie di cui alla nota prot. 6129 del 28 luglio 2015 della Soprintendenza belle arti e paesaggio di Venezia e laguna e prot. 9344 del 29 luglio 2015 della Soprintendenza archeologia del Veneto, ritiene con ciò adempite le proprie competenze relativamente al rapporto preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,-

- Parere del Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche Veneto con nota prot. n. 0023358 del 04/08/2015 acquisita al prot. regionale n. 330475 del 12/08/2015, che di seguito si riporta:

In esito alla nota prot.n. 275160 del 03/07/2015 di pari oggetto, qui pervenuta in data 06/07/2015 prot.n. 19004, esaminata la documentazione allegata e valutati nello specifico gli aspetti di carattere idraulico lagunare connessi al progetto, nulla avendo da eccepire in linea tecnica ritiene di poter esprimere il proprio nulla osta preliminare.

Il presente nulla osta non autorizza i lavori ed è rilasciato ai soli fini idraulico lagunari ai sensi della legge 05/03/1963 n. 366, salvo diritti di terzi e autorizzazioni / concessioni da parte degli altri Enti preposti alla tutela ambientale e territoriale.

Il rilascio di eventuali concessioni lagunari per l'occupazione di aree demaniali, in particolare nel canale Candia – Casinò (retrostante all'area di intervento) ed erroneamente indicato negli elaborati grafici come "spazio acqueo di proprietà del Comune di Venezia", è subordinato a specifica richiesta allo scrivente Ufficio.

- Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Tecnico per l'antiquamento della laguna di Venezia con pec acquisita al prot. regionale n. 315443 del 31/07/2015 che di seguito si riporta:

In riferimento alla Vs. nota prot. 275160 del 03.07.2015, esaminata la documentazione tecnica, lo scrivente Ufficio ritiene che, per quanto di competenza, non vi siano effetti significativi sull'ambiente lagunare derivanti dall'attuazione del piano in oggetto.

Si segnala che eventuali scarichi di acque reflue civili recapitanti in laguna di Venezia dovranno essere autorizzati ai sensi della l. 206/95.

#### VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 76/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per il Piano di recupero di iniziativa pubblica relativo all'area del Palazzo del Cinema e del Casinò al Lido di Venezia in Comune di Venezia (VE).

Pratica n. 3023

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le



modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Andrea Costantini, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 117566 del 24/03/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza in esame la firma digitale non è stata apposta dal dichiarante;

VERIFICATO che è possibile procedere alla istruttoria tecnica con le informazioni già in possesso dell'amministrazione relativamente agli habitat e alle specie oggetto di tutela con le direttive 92/43/Ceee e 2009/147/Ce;

PRESO ATTO che l'intervento è in riduzione, in termini di superficie occupata e di volume edificabile, rispetto a quanto previsto dal progetto "Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi ed aree limitrofe";

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

VERIFICATO che gli interventi in argomento non cambiano l'idoneità degli ambienti interessati per le specie eventualmente presenti il quanto l'idoneità per le specie rispetto alla tipologia di uso del suolo rimane la medesima;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

**PRENDE ATTO**

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

**DICHIARA**

che per il Piano di recupero di iniziativa pubblica relativo all'area del Palazzo del Cinema e del Casinò al Lido di Venezia in Comune di Venezia (VE) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

**E**

**RACCOMANDA**

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante



**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 76/2016;

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV, in data 17 maggio 2016;

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il piano di recupero di iniziativa pubblica relativo all' area del palazzo del cinema e del casinò al lido di Venezia, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VINCA precedentemente evidenziate.

*Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore del Dipartimento Territorio)*

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.9 pagine.